



TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

n.5105 /2020 R.G.A.C.C.

IL GIUDICE DEL LAVORO

letto il ricorso che precede,
visti ed applicati gli artt.700 , 669 bis e seg. cod.proc.civ.,

FISSA

l'udienza di discussione della causa **per il giorno 23/12/2020 alle ore 9,30**
disponendo

che ricorso e decreto vengano notificati , a cura della parte ricorrente , entro il 3 dicembre 2020.

visto il d.l. 125/2020 , che proroga al 31 dicembre 2020 le norme contenute all'art. 221 del dl 34/20 conv. in l. 77/20;

rilevato che il comma 4 dell'art. 221 sopra richiamato stabilisce che “ Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”;

rilevato che la scelta della modalità di trattazione tra quelle consentite deve essere effettuata contemperando il preminente interesse alla salvaguardia della salute con quello alla prosecuzione dell'attività giudiziaria, avuto riguardo anche all'oggetto della controversia e al tipo di attività processuale programmata;



ritenuto che il modello di trattazione previsto dal richiamato comma 4 è quello che maggiormente consente di realizzare tale bilanciamento di interessi;

rilevato peraltro che , trattandosi di causa fissata per la prima udienza , alla data odierna la parte convenuta non risulta ancora costituita ;

P.Q.M.

dispone

la trattazione del presente procedimento, alla data già fissata, secondo le modalità di cui all'art 221 (Modifica all'articolo 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale) del D.L. 34 del 2020, convertito, con modificazione, nella legge n. 77 del 2020

assegna alle parti

1) termine fino al giorno dell'“udienza virtuale” per il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni, da intendersi quali “note di trattazione scritta”, nonché per la eventuale richiesta di trattazione orale ;

precisa che

1) la mancata trasmissione delle note d'udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge, ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.;

2) l'udienza virtuale si terrà anche se una sola delle parti avrà depositato le “note scritte contenenti istanze e conclusioni” di cui all'art. 83, comma 7, lett. h) cit.;

3) le note scritte devono essere redatte nel rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità e devono contenere esclusivamente le “istanze e conclusioni”, non potendosi sovrapporre alle note conclusionali vere e proprie di cui all'art. 429, comma 2, c.p.c.;

4) il giorno fissato per “l'udienza virtuale” il giudice adotterà i provvedimenti di sua competenza, di cui sarà data comunicazione in via telematica alle parti;

Manda



alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento almeno trenta giorni prima dell'udienza di trattazione e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Salerno, 23/11/2020

Il Giudice

Dott. ssa Anna Maria D'Antonio

